

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

STATUTO

- Modificato con atto del Consiglio Comunale n° 14 del 2.4.1998
- Modificato con atto del Consiglio Comunale n° 25 del 14.5.1998.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1

Ente di Autogoverno

1. Il Comune di Castelnuovo di Sotto è l'Ente territoriale autonomo di Governo della comunità locale, ne rappresenta e cura gli interessi, ne salvaguarda i diritti e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e secondo le leggi statali e regionali.
2. Il Governo della comunità si realizza con i poteri, gli istituti e le finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 2

Territorio del Comune

1. Il territorio comunale, esteso Ha 3462 e ubicato nella parte Nord-Ovest della Provincia di Reggio Emilia, comprende oltre Castelnuovo di Sotto (capoluogo), i centri abitati delle antiche Ville di Cogruzzo, Meletole e San Savino. Esso confina a Nord con i Comuni di Gualtieri, Boretto e Poviglio, a Ovest con i Comuni di Poviglio e Gattatico, a Sud con il Comune di Campegine e a Est con il Comune di Cadelbosco di Sopra.

ARTICOLO 3

Sede del Comune

1. La Sede Comunale è ubicata nel Palazzo Civico in Piazza IV Novembre n. 1, dove ha sede il Sindaco e dove si riuniscono il Consiglio e la Giunta. Il Consiglio e la Giunta Comunale possono deliberare di riunirsi in sede diversa.

ARTICOLO 4

Stemma, Gonfalone e Bollo

1. Lo stemma del Comune è costituito, nel corpo, <<d'argento all'aquila di nero dal volo abbassato>>. All'esterno: sopra la corona murale merlata; a sinistra un rametto di alloro e a destra un rametto di quercia. I rametti sono tenuti insieme, in fondo, da un nastro.
2. Il gonfalone del Comune consiste in un <<drappo partito, di bianco e di nero, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Castelnovo di Sotto>>.
3. Il bollo è il timbro che reca l'emblema del Comune e che ne identifica gli atti ed i documenti.
4. L'uso e la riproduzione dello stemma, del Gonfalone e del Bollo comunale da parte di terzi sono vietati, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Autonomia Statutaria

1. Il Comune adotta il proprio statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi da essa fissati.
2. Lo statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale.
3. La legge disciplina modalità e quorum di deliberazione per l'approvazione e la revisione dello statuto e ne determina la sua efficacia normativa.

ARTICOLO 6

Autonomia Finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della finanza pubblica, fondata su certezze di risorse proprie o trasferite.

ARTICOLO 7

Potestà Regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

ARTICOLO 8

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni amministrative attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Le funzioni delegate o attribuite vengono esercitate dal Comune previa assicurazione della necessaria copertura finanziaria.

ARTICOLO 9

Compiti per Servizi di Competenza Statale

1. Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nonché le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie, che gli sono affidate dalla legge.

ARTICOLO 10

Funzioni Proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto, ed uso del territorio, e dello sviluppo economico nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge.

2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare coordinando la propria attività con la Regione Emilia Romagna, con la Provincia ed i Comuni, al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.

3. A tal fine opera per:

- a) Promuovere, salvaguardare e consolidare i valori di libertà, democrazia, solidarietà e partecipazione, patrimonio della popolazione castelnovese;
- b) Promuovere la cultura della pace e della convivenza civile mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione;
- c) Valorizzare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio secondo il dettato costituzionale e la legislazione vigente, favorendone lo sviluppo;
- d) Garantire, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti dei cittadini e dei residenti nel rispetto delle loro condizioni fisiche e psichiche, dell'età, delle razze, delle etnie, delle idee politiche e religiose di ognuno;
- e) Assicurare, nell'ambito e con i mezzi previsti dalla legge, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di vita e di lavoro tra donne e uomini, realizzando quanto di competenza per promuovere un uso della città e dei propri servizi alla portata di tutti;
- f) Promuovere, nell'ambito delle attività pubbliche, la cultura del servizio e, conseguentemente, tutelare i diritti del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- g) Realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura, sostenendo le diverse realtà operanti sul territorio, secondo la legislazione vigente;
- h) Tutelare e sviluppare le risorse ambientali e naturali del territorio, al fine di garantire una migliore qualità della vita;
- i) Promuovere ed incentivare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione, per favorire l'economia del Comune, la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;
- j) Sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, rivolto soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato;
- k) Favorire ogni forma di aggregazione sociale e l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale, soprattutto attraverso la promozione del volontariato e dei valori da questo espressi;

- l) Valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio artistico e storico locale;
- m) Consolidare il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento Statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni nonché analoghe istituzioni di altri Stati.
- n) Riconoscere e promuovere in ogni contesto sociale il principio delle pari opportunità.

ARTICOLO 11

Finalità Programmatiche

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, coordina la propria azione politico-amministrativa a quella dei vari livelli di governo presenti sul territorio nelle materie d'interesse comune, al fine di armonizzare e uniformare, nel rispetto delle singole autonomie, l'intervento della Pubblica Amministrazione.
2. Pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività amministrativa, regolamentare e di programmazione, il rapporto di consultazione e di partecipazione con i cittadini, le formazioni sociali, le associazioni e gli Enti rappresentativi degli interessi locali.
3. Persegue l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza amministrativa e funzionale del Comune inteso come Ente Pubblico al servizio della Comunità locale.
4. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE E COMPETENZE

ARTICOLO 12

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, il Sindaco.
2. La giunta: è nominata secondo le modalità previste dalla legge.
3. Sono organi burocratici del Comune il Segretario Comunale, il Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

ARTICOLO 13

Riparto Competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della legge, dalle disposizioni del presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale individua attraverso regolamenti, provvedimenti per mezzo dei quali si esercita l'attività di indirizzo e di controllo di competenza sia degli organi elettivi che degli organi di gestione riservati agli organi burocratici. Sono fatte salve le attribuzioni già espressamente previste dalla legge e dal presente statuto, nonché dalle leggi speciali.
3. Le competenze del Sindaco sono stabilite dalla legge e dal presente statuto
4. Le competenze degli assessori sono loro attribuite per conferimento a mezzo delega da parte del Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale.
5. Il riparto delle competenze attribuite agli organi burocratici è disciplinato dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

ARTICOLO 14

Tutela degli Interessi della Comunità

1. Spetta al Sindaco, anche su segnalazione di altri organi comunali, intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.
2. Spetta altresì al Sindaco promuovere ogni iniziativa, anche giurisdizionale, per la difesa degli interessi dell'Ente e per la resistenza in giudizio.

ARTICOLO 15

Giusto Procedimento

1. Salvo che per le attività di cui all'ultimo comma dell'art. 45 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, attribuite al Segretario Comunale al Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi secondo le rispettive competenze, tutti gli altri provvedimenti sottratti alla competenza residuale generale della Giunta ed attribuiti ad altri organi secondo la disciplina del presente Statuto devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.
2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo Consiliari.

ARTICOLO 16

Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, il Sindaco può esercitare le sue competenze conferendo delega in via generale o speciale agli Assessori.
2. Il conferimento della delega comporta il trasferimento della competenza fino alla sua revoca. La competenza ritorna al Sindaco in caso di assenza o impedimento del delegato.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.

5. E' ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 17

Attività Consultiva e di Controllo

1. L'attività consultiva o di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti interni ed esterni del Comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto. Tale tipo di potestà consultiva è attribuita solo ai soggetti ai quali in base all'ordinamento comunale è consentito il trasferimento delle competenze in materia.

ARTICOLO 18

Regolamento dei Conflitti di Competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra i Responsabili, sono decisi con provvedimento del Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto / Segretario Comunale.
2. Spetta al Sindaco, anche avvalendosi del parere della Giunta, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra gli Assessori sono risolti dal Sindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 19

Elezione del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ARTICOLO 20

Competenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e alle norme regolamentari.
3. Il Consiglio ha competenza per gli atti fondamentali del Comune nei limiti determinati dall'art. 32 della Legge 8.6.1990, n° 142.
4. La legge determina i casi in cui in via di urgenza altri organi del Comune possano adottare deliberazioni sugli argomenti di competenza del Consiglio.
5. Il Consiglio esercita il potere d'inchiesta a mezzo di Commissioni appositamente costituite.

ARTICOLO 21

Convocazione e Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco.
2. Il Sindaco procede alla Convocazione del Consiglio entro un termine di 20 giorni quando lo richiede un quinto dei Consiglieri assegnati, con inserimento all'Ordine del Giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento di funzionamento dello stesso.
4. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.
5. Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Analogamente provvede per la sua revisione.

ARTICOLO 22

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto. Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina la conferenza dei capogruppo.
3. Il Sindaco mantiene i rapporti con i Capigruppo e assicura ai gruppi gli strumenti necessari all'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 23

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Al momento della loro istituzione il Consiglio stabilisce le materie di competenza delle singole Commissioni nell'ambito delle questioni di carattere particolare o generale che comunque interessano l'attività amministrativa del Comune.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento e la composizione delle Commissioni nel rispetto del criterio proporzionale e di rappresentatività di tutti i gruppi.
4. Le Commissioni Consiliari possono essere autorizzate dal Consiglio Comunale ad avvalersi della consulenza di esperti tramite deliberazione.
5. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'Ufficio.
6. Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario, del Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Questi sono tenuti ad intervenire.
7. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
8. Alle Commissioni può essere attribuito solo parere consultivo non vincolante.

ARTICOLO 24

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
2. Le modalità d'iniziativa ivi compreso il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nonché di accesso del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.
3. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono regolamentate dall'art. 31 della Legge 8.6.1990, n° 142.

5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono per sei mesi consecutivi alle sedute sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 25

Presidenza del Consiglio

1. Il Sindaco è il presidente del Consiglio Comunale, in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza viene assunta dal Vicesindaco, se Consigliere Comunale, altrimenti dal Consigliere Anziano, ossia quello che ha ottenuto il maggior numero di voti per le preferenze nel turno elettorale.

ARTICOLO 26

Diritto di Informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dai Regolamenti, hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti, informazioni e copia di atti, provvedimenti e documenti, compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere opposto il segreto d'Ufficio.
2. Nei casi previsti dalla legge, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'Ufficio.

ARTICOLO 27

Cessazione e Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO III

GIUNTA

ARTICOLO 28

La Giunta e gli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, tra cui il Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è organo vicario del Sindaco a norma degli artt. 31 e 32 del presente Statuto..
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco secondo la Legge.
4. Il Sindaco provvede alla nomina entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
5. Possono essere nominati Assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio (Assessori Extraconsiliari) in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e che non siano stati candidati all'elezione del Consiglio in carica senza risultare eletti. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.
6. Il Sindaco procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extraconsiliari nella seduta di presa d'atto della loro nomina.
7. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

ARTICOLO 29

Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune; è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie attribuzioni collegialmente.
2. Le attribuzioni ai singoli assessori sono stabilite dal Sindaco dopo la loro nomina. Il provvedimento potrà contenere anche la delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione di competenza. Delegazioni e loro eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.
3. La Giunta, in coerenza con gli indirizzi generali, politici e amministrativi, determinati dal Consiglio, esercita attività di promozione, di iniziativa di

amministrazione e di attuazione e svolge nei confronti dello stesso Consiglio funzioni propositive e di impulso.

4. La Giunta compie tutti gli atti residuali di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto ed ai Funzionari Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
5. La Giunta contestualmente alla presentazione del Conto Consuntivo riferisce al Consiglio sulla propria attività.
6. La Legge determina i casi in cui le delibere della Giunta sono comunicate ai Capi Gruppo Consiliari.

ARTICOLO 30

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

CAPO IV

SINDACO

ARTICOLO 31

Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Il Sindaco mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
3. Il Sindaco distribuisce deleghe ai singoli Assessori ai sensi del precedente art. 29 II° comma, e può sospenderne gli atti per sottoporli all'esame della Giunta.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici avvalendosi del Segretario Comunale e del Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto ed acquisendo presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, inoltre può partecipare alla Direzione operativa dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
5. Il Sindaco può concedere delegazioni agli Assessori per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei.
6. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco ed in mancanza dall'Assessore più anziano di età.
7. Il Sindaco esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 32

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalle leggi.

C A P O V

STRUTTURA E ORGANI BUROCRATICI

ARTICOLO 33

Struttura dell'Ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in Settori che a loro volta si suddividono in Uffici, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati.
2. La Pianta Organica del Personale prevede le dotazioni di Personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.
3. La ripartizione del Personale fra i diversi Settori viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti agli stessi assegnati.
4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di Personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla Pianta Organica del Personale.
5. Ad ogni settore e procedimento amministrativo è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ad ogni Responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
6. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

ARTICOLO 34

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del Personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) stato giuridico del Personale.
4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

ARTICOLO 35

Funzioni di Direzione Interna all'Organizzazione dell'Ente

1. Le funzioni di direzione dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, spettano al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. A tali figure va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che devono essere adeguate ai risultati attesi.
3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei Servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Le funzioni direttive possono essere conferite a personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalità indicate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

ARTICOLO 36

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni determinate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.
2. E' nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, secondo le vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 37

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altre amministrazioni, può nominare il Direttore Generale con funzioni di raccordo e coordinamento tra le strategie generali degli Organi di Governo dell'Ente e l'attività gestionale dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. L'incarico di Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto è attribuito dal Sindaco con le modalità e le finalità stabilite dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

ARTICOLO 38

Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, viene prevista la figura del vice Segretario.
2. Il vice Segretario sostituisce il Segretario Comunale in caso di assenza, impedimento, o vacanza nei modi e nei termini previsti dalla vigente legislazione.
3. Espleta funzioni di collaborazione ed ausilio del Segretario Comunale.

ARTICOLO 39

Direzione Operativa

1. Il Sindaco istituisce la Direzione Operativa composta dal Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto che la presiede e la coordina, dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi e degli Uffici.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i Responsabili degli Uffici e dei Servizi alla Direzione Operativa spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
4. Il Sindaco (o suo delegato) ha diritto di partecipare alla Direzione Operativa ogni volta lo ritenga necessario in funzione del dovere di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

ARTICOLO 40

Contratti a tempo determinato

1. Per la copertura di posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici che richiedano alta specializzazione, è possibile procedere mediante assunzione di personale esterno con contratto a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di cui sopra, prevedendone anche i casi di rinnovo o di revoca anticipata in relazione ai risultati raggiunti.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 41

Oggetto dei Servizi Pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo e economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono indicati dalla legge.

CAPO I

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ARTICOLO 42

Forme di Gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
3. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ARTICOLO 43

Gestione in Economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, tramite regolamento, le finalità e le modalità di svolgimento, di fruizione dei cittadini e la loro partecipazione economica.

ARTICOLO 44

La Concessione a Terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ARTICOLO 45

Le Aziende Speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le Aziende speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei Conti. Non possono essere nominati alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca da parte del Sindaco. Il Sindaco, procede alla loro sostituzione.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale in dotazione, il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
8. Lo Statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

ARTICOLO 46

Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire <<istituzioni>>, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio D'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto nonché dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce l'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
7. Il regolamento di cui al precedente quinto comma, determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
8. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
9. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

10. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ARTICOLO 47

Partecipazione a Società

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società, alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle Società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o del Capitale a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove queste vi abbiano interesse, alle Provincie e alle Regioni. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'Atto Costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tale nomina al Sindaco.
5. Il Comune ha la possibilità, inoltre, di partecipare per raggiungere finalità di rilievo a favore della popolazione amministrata a società di capitale anche non avente prevalente capitale pubblico locale, purchè in tal caso non si tratti di società costituita per la gestione di un servizio pubblico.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ARTICOLO 48

Forme associative e convenzioni

1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 49

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Province, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio;
2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

ARTICOLO 50

Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio previsto dai Commi 1 e 2 del precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni può costituire una Unione di Comuni, nella forma e con le finalità della legge, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ARTICOLO 51

Accordi di Programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

ARTICOLO 52

Assemblea dei Comuni

1. Il Comune d'intesa con altri Comuni contermini può proporre od aderire, ai sensi di legge, all'istituzione dell'Assemblea dei Comuni.
2. L'Assemblea dei Comuni, concorre alla elaborazione e alla definizione della programmazione e della pianificazione provinciale e regionale.
3. Le modalità di istituzione e gli organi che costituiscono l'Assemblea dei Comuni sono determinati dalla legge, ed in caso di vacanza di questa, da apposito atto costitutivo, determinante lo Statuto (o regolamento), approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 53

Valorizzazione e Promozione della Partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione.

ARTICOLO 54

Incentivazione

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo della partecipazione alla amministrazione delle libere associazioni e degli organismi di cui al successivo Art. 56, attraverso una costante attività di informazione.
2. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa ivi compresa la messa a disposizione dei servizi comunali.
3. Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei criteri generali e dei singoli provvedimenti di assegnazione.

CAPO I**ORGANISMI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE****ARTICOLO 55****Libere Forme Associative**

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative costituite, è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento di partecipazione.
2. La Giunta registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto o dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa globale nonché quella riferita ai residenti nel Comune, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
3. Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune in relazione alla loro rappresentatività, con riferimento al numero dei soci, in rapporto al campo di intervento, alla loro organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza, all'assenza di scopo di lucro, ed al tempo minimo di esistenza.

ARTICOLO 56**Organismi di Partecipazione**

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi.
2. L'individuazione degli organismi da promuovere dovrà avvenire assumendo a base l'interesse diretto e le legittime istanze della popolazione colte mediante un'attenta analisi dei bisogni collettivi che maggiormente necessitano di protezione.

3. In particolare il Comune può promuovere gli organismi associativi come referenti dell'Amm.ne Comunale, nelle frazioni e nei quartieri, per i settori dell'attività comunale rivolta ai giovani, alle donne, alla popolazione anziana, ai minori, agli handicappati, agli emigrati ed agli immigrati, alle problematiche ambientali, alla tutela della natura, alla promozione di attività culturali, scolastiche, nonché alla tutela dei consumatori e degli utenti dei Servizi.
4. La composizione degli organismi di partecipazione può prevedere la presenza delle associazioni preesistenti, già riconosciute e operanti nel Comune o in parti di esso, o in un determinato settore di attività, la rappresentanza dei partiti o dei movimenti politici, nonché la presenza di competenze specifiche di forze culturali e sociali presenti nel territorio, momenti aggregativi di utenti di particolari servizi pubblici, organizzazioni di consumatori e di produttori.
5. Al regolamento viene rimandata la determinazione sui meccanismi e le modalità delle nomine, sulle norme per il funzionamento degli organi ed il finanziamento delle spese.

ARTICOLO 57

Modalità di Partecipazione

1. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione hanno la possibilità su questioni che abbiano stretta attinenza con il loro oggetto statutario e con l'attività concretamente svolta, di avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire l'eventuale sospensione di procedimenti amministrativi.
2. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
3. I pareri degli organi di partecipazione devono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
4. Gli organi elettivi competenti, hanno l'obbligo di pronunciarsi secondo modalità e termini fissati dalle norme regolamentari.

ARTICOLO 58**Partecipazione al Procedimento Amministrativo**

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo a coloro ai quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che, per legge, devono prendervi parte.
2. La comunicazione di cui al precedente comma è estesa ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente onerosa, il Comune provvede mediante idonee forme di pubblicità determinate di volta in volta.
3. Al procedimento possono intervenire, semprechè dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, soggetti singoli o organizzati, portatori di interessi privati o pubblici.
4. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, presentando, se lo ritengono opportuno, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Nel corso del procedimento, il responsabile del medesimo, è tenuto a sentire, anche in pubblico contraddittorio, i soggetti di cui sopra. Il provvedimento finale dovrà menzionare l'avvenuta consultazione così come le motivazioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni presentate.
6. Ogni procedimento amministrativo dovrà concludersi mediante l'adozione di idoneo provvedimento entro i termini stabiliti dalla legge, dal regolamento o dalla stessa Amministrazione.
7. Con apposito regolamento si individua l'unità organizzativa responsabile di ogni provvedimento amministrativo.
8. Lo stesso regolamento provvede altresì ad individuare il responsabile di ciascuna delle unità organizzative, nonché il soggetto competente ad emettere provvedimento finale e gli organi a cui spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordo, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

ARTICOLO 59

ISTANZE

1. Le istanze consistono in interrogazioni presentate per iscritto al Sindaco per sapere se un fatto sia vero oppure no e se si sia preso o si stia per prendere qualche risoluzione in merito ad un determinato problema.
2. Possono essere presentate da soggetti singoli, da Associazioni o da soggetti collettivi in genere.
3. Qualunque istanza deve essere regolarmente sottoscritta dall'istante o dagli istanti indicando le relative generalità. In caso di più sottoscrittori, nelle istanze dovrà essere indicato il nome del soggetto referente.
4. La risposta all'istanza viene fornita, entro il termine massimo di trenta giorni, dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal Responsabile del procedimento, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ARTICOLO 60

PETIZIONI

1. Le petizioni sono dirette a sollecitare e ad attivare l'iniziativa e l'intervento dell'Amministrazione Comunale su questioni di interesse generale o ad esporre comuni necessità. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente collettiva, e devono contenere l'indicazione chiara dell'oggetto della petizione, che deve essere, ovviamente, di pertinenza comunale.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte, con firme autenticate nelle forme di legge, a pena di inammissibilità, da almeno l' 1% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello nel quale le stesse vengono presentate. Le petizioni dovranno inoltre indicare il nome del soggetto referente, cui inviare le comunicazioni.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della petizione, il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla ammissibilità o meno della petizione e di darne comunicazione ai Capi Gruppo consiliari.
4. In caso di accoglimento della petizione, la risposta dovrà, altresì, indicare i tempi massimi, entro i quali l'Amministrazione Comunale intende adottare i provvedimenti conseguenti.
5. Tra l'Amministrazione Comunale e coloro che hanno sottoscritto la petizione si potrà sempre giungere nel perseguimento del pubblico interesse, alla stipulazione di accordi, al fine di determinare il contenuto

dell'eventuale provvedimento per cui è stata promossa la petizione stessa.

ARTICOLI 61

PROPOSTE

1. Le proposte consistono nella prospettazione di soluzioni a determinati problemi di interesse comune e nella richiesta dei conseguenti atti amministrativi ai competenti organi comunali. Esse devono contenere le indicazioni tecnico-finanziarie per la loro attuazione.
2. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente collettiva, e devono essere sottoscritte, con firme autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità, da almeno il 3% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello nel quale le proposte vengono presentate. Anche queste dovranno indicare il nome del soggetto referente, cui inviare le comunicazioni.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla ammissibilità della medesima e di darne comunicazione ai Capi Gruppo consiliari.
4. L'eventuale mancato accoglimento della proposta dovrà essere formalizzato con regolare atto deliberativo, in cui dovranno essere adeguatamente rappresentate e motivate le argomentazioni contrarie.
5. In caso di pronunciamento favorevole sull'ammissibilità della proposta, la risposta dovrà indicare i tempi massimi, entro i quali l'Amministrazione Comunale intende adottare il provvedimento conseguenti.
6. Una volta ammessa la proposta, il Sindaco provvederà a trasmetterla al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi, per essere corredata dei prescritti pareri e dell'eventuale attestazione di copertura finanziaria della spesa. Successivamente dovrà essere iscritta all'ordine del giorno dell'Organo competente.
7. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si potrà sempre giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa la proposta.

ARTICOLO 62

Disciplina Istanze, Petizioni, Proposte

1. Con apposito Regolamento Comunale dovrà essere disciplinata la materia relativa alle procedure delle istanze, delle petizioni e delle proposte, ai tempi occorrenti, alle relative forme di pubblicità, alle modalità di autenticazione delle firme dei sottoscrittori ed alla individuazione dei responsabili dell'eventuale silenzio ingiustificato dell'Amm.ne Comunale.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte non saranno ritenute accoglibili, qualora sulla medesima materia siano in corso le procedure per lo svolgimento di un Referendum Consultivo.

CAPO II

REFERENDUM E CONSULTAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 63

Referendum Consultivo

1. Il Referendum Consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il Referendum Consultivo è indetto su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta o dal Consiglio Comunale.
3. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ARTICOLO 64

Materie Escluse

1. Non possono essere oggetto di Referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune, e di quelli di Aziende Speciali;
 - b) piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - c) designazione e nomine di rappresentanti comunali;
 - d) attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dalla applicazione della normativa scaturente dai Contratti Collettivi di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali (bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi, provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente);
2. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un uguale oggetto già sottoposto a referendum, se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente consultazione.

3. Non è, parimenti, ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

ARTICOLO 65

Disciplina del Referendum Consultivo

1. Per la raccolta delle firme, i promotori in numero non inferiore a dieci, devono produrre al Segretario Comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario, per la predisposizione del quale possono richiedere al Segretario stesso di avvalersi della consulenza degli Uffici Comunali.
2. La Segreteria Comunale dovrà inviare le richieste pervenute, entro cinque giorni dal loro ricevimento, all'apposita Commissione Tecnica all'uopo istituita.
3. La Commissione di cui al precedente comma, è così composta:
 - Segretario Comunale;
 - Responsabile Ufficio Elettorale Comunale;
 - Un magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del Tribunale;
 - Difensore Civico.
4. Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori debbono attendere l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla conformità dell'istanza alle materie consentite ed alla regolarità della presentazione della proposta e delle relative sottoscrizioni, dalla Commissione Tecnica.
5. Una volta depositati gli atti da parte dei promotori, la Commissione Tecnica avrà a disposizione un mese per l'esame del quesito referendario e per l'emissione del relativo giudizio di ammissibilità, che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.
6. In caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, possono presentare controdeduzioni alla Commissione Tecnica, la quale dovrà pronunciarsi entro i quindici giorni successivi, assumendo la propria decisione definitiva.
7. La raccolta delle firme dovrà concludersi entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di ammissibilità.
8. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione Tecnica deve verificare la regolarità delle firme dei sottoscrittori e trasmettere gli atti al Sindaco per l'indizione del Referendum.
9. Il Sindaco avrà un mese di tempo, decorrente dalla data di trasmissione degli atti da parte della Commissione Tecnica, per la indizione della consultazione, la quale dovrà svolgersi entro i successivi sessanta giorni, fatta esclusione per i mesi di Luglio e Agosto.

10. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in un sol giorno ed il giorno successivo dovranno essere eseguite le operazioni di proclamazione dei risultati.
11. Dovrà, inoltre, trascorrere almeno un mese di tempo tra le altre operazioni di voto ed i Referendum locali, intendendosi quest'ultimi automaticamente posticipati rispetto alle predette operazioni di voto.
12. Non potranno essere tenuti più di tre Referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre Referendum, decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alla richiesta.
13. Le modalità relative alla raccolta ed alla autenticazione delle firme, alla propaganda elettorale, alla presentazione dell'istanza di Referendum, al deposito dei quesiti, allo svolgimento delle operazioni di voto ed alla eventuale fornitura di una <<carta elettorale>> agli aventi titolo, nonché la restante disciplina di dettaglio organizzativa ed operativa, dovranno essere oggetto di apposito Regolamento Comunale.

ARTICOLO 66

Efficacia del Referendum Consultivo

1. Qualora un atto non sia stato ancora eseguito, ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del Referendum Consultivo ha efficacia sospensiva del Provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. La proposta referendaria si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
4. Anche se l'esito del Referendum è negativo, la Giunta Comunale ha egualmente la facoltà di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto alla consultazione referendaria.
5. Il mancato recepimento, totale o parziale, delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Previo parere della Commissione Tecnica, il Consiglio Comunale può procedere alla revoca od alla sospensione del Referendum, nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia oppure

qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori o di accordo con gli stessi.

7. Analoga facoltà potrà essere esercitata, qualora siano in corso le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 67

Comitato Promotore

1. Il Comitato Promotore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria ed ha legittimazione alla procedura di cui all'art. 65 .
2. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione Tecnica prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum.
3. Al Comitato Promotore si intendono attribuire in genere le facoltà riconosciute dalla Legge ai Partiti e ai Gruppi Politici che partecipano alle competizioni elettorali.

ARTICOLO 68

Consultazione Popolare

1. L'Amministrazione Comunale può disporre consultazioni popolari per acquisire le valutazioni della collettività, su proposte di provvedimenti che riguardano materie di esclusiva competenza di interesse locale.
2. Tali forme di consultazione possono essere estese all'intera popolazione, ad una parte o categoria di questa, in relazione all'oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani non ancora elettori purchè abbiano compiuto 15 anni.
4. La proposta di iniziativa spetta agli organi elettivi, collegiali, in base alle relative competenze, attraverso l'adozione di specifico atto deliberativo, o al Sindaco con sua determinazione.
5. La consultazione avviene con le forme, le modalità e gli strumenti più vari di volta in volta ritenuti più idonei, quali questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, documenti con richiesta di suggerimenti e pareri, agevolati anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
6. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, con mezzi di informazione differenziati, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e

postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione.

7. Entro il termine non superiore a giorni trenta, l'organo competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina il risultato, si pronuncia e prende le decisioni conseguenti.
8. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

CAPO III**DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, AZIONE POPOLARE****ARTICOLO 69****Pubblicità degli Atti Amministrativi**

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.
2. Il Regolamento disciplina la pubblicazione degli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti, individuando le forme di comunicazione più idonee.

ARTICOLO 70**Diritto all'informazione**

1. Quale imprescindibile condizione per un effettivo esercizio della democrazia e della partecipazione, l'informazione dei cittadini deve essere sempre chiara, esatta, completa e tempestiva ricorrendo ad adeguati mezzi di informazione.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce altresì ai cittadini, nelle forme previste dal Regolamento, alla informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce altresì ai cittadini, nelle forme previste dal Regolamento, il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorchè si riferiscano ad attività poste in essere dalle U.S.L., Aziende Municipalizzate o altri Enti cui essa partecipa.
4. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo Ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.

ARTICOLO 71

Diritto di Accesso agli Atti e Documenti Amministrativi

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi aventi contenuto generale indicati in apposito Regolamento e secondo le modalità dallo stesso stabilite.
2. Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi è assicurato a chiunque vi abbia interesse su motivata richiesta per fini partecipativi per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'esame degli atti e documenti è gratuito, mentre il diritto di rilascio di copia di atti o documenti amministrativi, è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

ARTICOLO 72

Azione Popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore del Comune la facoltà di far valere, davanti alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Nel caso in cui venga intrapresa l'azione, la Giunta, avutane notizia, delibera l'eventuale costituzione nel giudizio, dopo aver accertato l'esistenza delle condizioni per l'integrazione nel contraddittorio, sulla base anche dell'ordine emanato dal Giudice e verificato il pregiudizio di un interesse legittimo del Comune.
3. Quando non si ravvisano le condizioni per la costituzione in giudizio, con atto deliberativo opportunamente motivato, la Giunta farà constatare l'eventuale rinuncia in contraddittorio.
4. Le spese di giudizio sono, in caso di soccombenza, a carico di chi ha promosso l'azione, ivi incluse quelle sostenute dal Comune.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 73

Istituzione

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico per l'esercizio delle funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 74

Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, di provata esperienza, moralità e professionalità, idonee ad assicurare l'imparzialità, probità, indipendenza e competenza giuridico-amministrativa. Dopo una votazione infruttuosa, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 75

Requisiti

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - chi si trovi in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i ministri di culto, gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal Comune;
 - gli amministratori ed i dipendenti di Enti od Imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con il Comune.

ARTICOLO 76

Durata in Carica, Decadenza, Revoca

1. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
2. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione della prima adunanza successiva.
3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate nel precedente articolo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, con delibera motivata dal Consiglio, a maggioranza dei componenti assegnati.

ARTICOLO 77

Funzioni

1. Il Difensore Civico, esercitando le proprie funzioni con piena autonomia ed indipendenza, interviene per propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli od associati, presso il Comune per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano emanati tempestivamente e correttamente, segnalando eventuali abusi, carenze, ritardi o disfunzioni.

2. A tal fine può:
 - convocare il responsabile del servizio interessato per richiedere notizie, documenti, chiarimenti ed informazioni;
 - accedere agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto;
 - invitare il responsabile del procedimento ad eliminare le eventuali irregolarità o vizi di procedura entro termini prestabiliti;
 - richiede il riesame degli atti e provvedimenti per i quali, nonostante gli inviti di cui sopra, permangono vizi procedurali od irregolarità.
3. Il mancato accoglimento delle segnalazioni del Difensore Civico dovrà essere adeguatamente motivato, con inserimento delle motivazioni nel provvedimento medesimo.
4. Il funzionario che ritardi od impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
5. Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico giura nelle mani del Sindaco di adempiere fedelmente e nel migliore dei modi, al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

ARTICOLO 78

Rapporto Organi Deliberativi

1. Il Difensore Civico entro il mese di Gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale, oltre a segnalare le eventuali disfunzioni riscontrate, si formulano proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Oltre alla relazione di cui al precedente comma, il Difensore Civico dovrà relazionare dettagliatamente alla Giunta su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli Uffici.

ARTICOLO 79

Sede e Mezzi

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.
2. Nell'esercizio delle funzioni egli si avvale del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Giunta.
3. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari al 50% di quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.

TITOLO V**CONTABILITA' E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO****CAPO I****BILANCIO ED ORDINAMENTO CONTABILE****ARTICOLO 80****Programmazione di Bilancio**

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti per la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e quant'altro previsto dalla Legge. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

ARTICOLO 81**Finanza Locale**

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie <<una tantum>> o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

5. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

ARTICOLO 82

Bilancio di Previsione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il Bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, sono predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge delibera il Bilancio con la presenza di almeno la metà dei membri, anche in 2^a convocazione, osservando i principi di unità, di annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. Le aziende speciali e le istituzioni deliberano il bilancio di previsione prima della presentazione del Bilancio comunale.

ARTICOLO 83

Programma Opere Pubbliche e Investimenti

1. Contestualmente al progetto di Bilancio annuale la Giunta Comunale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
3. Il programma viene di norma aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

ARTICOLO 84

Ordinamento Contabile

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel Bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

CAPO II

CONTROLLO ECONOMICO E REVISIONE

ARTICOLO 85

Controllo Economico della Gestione

1. Il Comune attua il controllo della gestione al fine di accertare che la stessa, oltre che alle norme di legge, corrisponda al pubblico interesse da attuarsi secondo le norme del regolamento con lo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse, di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata.
2. Tale controllo individua, per centri di responsabilità e centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi-benefici.

ARTICOLO 86

Conto Consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Il Conto consuntivo è presentato e deliberato nei termini previsti dalla legge.
3. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta Comunale nonché la relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della Giunta e degli Uffici.

ARTICOLO 87

Appalti e Contratti

1. All'appalto di lavori, forniture di beni e servizi, acquisti, vendite, permuta, locazioni ed affitti, il Comune provvede con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, con la quale vengono indicati il fine, l'oggetto, la forma e le clausole del contratto stesso, nonché le modalità di scelta del contraente.

ARTICOLO 88

Collegio dei Revisori: elezione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e da scegliersi tra gli iscritti all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti, di cui uno iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, uno iscritto all'Albo dei Ragionieri e ne nomina un Presidente.
2. Non sono eleggibili coloro che rientrano nei casi previsti dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempimento rispetto ai loro obblighi istituzionali e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio. Gli stessi incorrono nella decadenza ove non partecipino durante l'anno solare, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.

ARTICOLO 89

Collegio dei Revisori: attribuzioni e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico-finanziaria.

2. Il Collegio dei Revisori, i cui singoli componenti hanno diritto di accesso agli atti e documenti comunali, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione, il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne debbono riferire immediatamente al Consiglio.
4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori vengono prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 90

Collegio dei Revisori: altre funzioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo, il Collegio dei Revisori, nell'espletamento della funzione di collaborazione con il Consiglio Comunale demandatogli dalla legge, redige ed inoltra al Sindaco proposte, pareri, memorie, relazioni allorchè il Collegio stesso lo ritenga opportuno. Gli atti di cui sopra sono trasmessi ai Capigruppo Consiliari e, se di competenza, sono comunicati al Consiglio nella seduta successiva, affinchè egli possa assumere le determinazioni del caso. A tali sedute vengono invitati ad intervenire i revisori, i quali possono fornire ulteriori ragguagli e delucidazioni.

TITOLO VI

CONTROLLO SUGLI ATTI

ARTICOLO 91

Controllo Preventivo di Legittimità

1. La legge determina sistema, modalità e organi di controllo preventivo di legittimità degli atti dell'Amministrazione.

ARTICOLO 92

Legittimazione Sostitutiva

1. La legge determina competenze, procedimento e termini per l'esercizio della potestà surrogatoria in caso di omissione o ritardo da parte degli Amministratori nel compimento di atti obbligatori.

ARTICOLO 93

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Il regime di pubblicità e di esecutività delle deliberazioni degli organi comunali è determinato dalla legge.

ARTICOLO 94

Pareri Obbligatori

1. Il termine di formulazione dei pareri è previsto dalla legge che determina, altresì, gli effetti dell'ipotesi di intempestività degli stessi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 95

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Regolamento di contabilità e quello di disciplina dei contratti sono deliberati nei termini fissati dalla legge.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti e all'adeguamento della struttura organizzativa continuano ad applicarsi, limitatamente alle materie dagli stessi disciplinate, in quanto compatibili, le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto.

ARTICOLO 96

Entrata in Vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.